



Deliberazione 1594

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 10 AGO, 2017

OGGETTO: Presa d'atto convenzione tra l'AOBrotzu e la Banca Popolare Pugliese spa in materia di delegazione convenzionale di pagamento

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 11 AGO, 2017 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE GENERALE	Dott.ssa Graziella Pintus
Coadiuvato dal Direttore Amministrativo	Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario	Dott. Vinicio Atzeni

SU proposta del Servizio SC Affari Generali

PREMESSO che con delibera n. 1291 del 28 Giugno 2017 questa Amministrazione ha approvato lo schema di convenzione di cui all'oggetto.

VISTA La convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale (All. n. 1)

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- Di prendere atto della convenzione fra L'Azienda Ospedaliera Brotzu e l'Istituto Banca Popolare Pugliese, in materia di delegazione convenzionale di pagamento allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- Di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Personale.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Vinicio Atzeni

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Graziella Pintus

CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

tra

"Azienda Ospedaliera Brotzu", con sede in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi 1, nella persona del Direttore Generale dott.ssa Graziella Pintus, PI 02315520920 iJ di seguito definita per brevità Amministrazione

e

Banca Popolare Pugliese con sede legale in Parabita (Lecce) (codice fiscale 02848590754, partita IVA 02848590754 e iscrizione all'albo degli Intermediari Finanziari n. 52621), definito di seguito Istituto, nella persona di Nitti Roberto nato il 03/12/1969 a Taranto codice fiscale NTTRRT69T03L049X , in qualità di Responsabile della Funzione Canali Mobili/Procuratore Speciali

premessso

che l'Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti; le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio; i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall'Amministrazione e devono, di norma, essere garantiti dai rischi di premorienza, del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio; l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi; la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l'Istituto in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento: visti gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento; il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e

pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni; il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in materia di controllo espletato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato attraverso gli Uffici Centrali di Bilancio e le Ragionerie Territoriali dello Stato;

convengono e stipulano quanto segue

Art.1 (Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art.34, come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
4. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall' Istituto.
5. I finanziamenti, salvo diversa previsione espressa, devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art.2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.
2. Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art.3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica modifica e cessazione delle trattenute medesime.
2. In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, o di ritenute di ufficio per morosità a norma degli artt. 60,61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o di altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta" a condizione che all'amministrato sia garantita la conservazione di meta dello stipendio in godimento prima della riduzione.
3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art.4 (Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'Azienda Ospedaliera Brotzu, del Personale mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto avente le coordinate Iban IT53F0526279749DK0068724048

Art.5 (Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni avviate in virtù della presente convenzione.
2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle

circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto 100) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni delega attiva. 3. Eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni affidate e ancora in essere.

Art.6 (Versamento degli oneri amministrativi)

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà effettuato, previa ritenzione degli stessi sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto, mediante bonifico bancario.

(Art.7 Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del residuo debito.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art.8 (durata)

1. La presente convenzione entra dalla data della stipula e si intende valida per anni cinque con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3,4,5 e 6.
2. Prima della scadenze, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.

Art.9 (Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 10 (Attività dell'Istituto)

1. L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, da agenti non monomandatari nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996,n.108, recante disposizioni in materia di usura⁴ relativamente alla categoria "Altri /finanziamenti alle famiglie e alle imprese", di almeno SEI (6) punti percentuali.

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11 (Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci : a) nominativo del debitore; b)

importo lordo e netto erogato; c) numero rate; d) importo mensile rata; e) tasso di preammortamento, T.E.G., T.A.E.G. e I.S.C.; f) decorrenza e scadenza finanziamento.

2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

3. Nelle suindicate evenienze, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita comunicazione all'Azienda Ospedaliera Brotzu all'indirizzo di posta certificata protocollo.generale@pec.aobrotzu.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata all'indirizzo di cui all'intestazione, la violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

4. L'Istituto si impegna altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art.12 (Trattamento dei dati personali)

1. Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 (Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.

2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione. Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

Per l'Istituto

Il Direttore Generale AOB

Dott.ssa Graziella Pintus

Dott. Roberto Nitti